

## BGE 65 I 125

Bundesgericht (BGE), 1939-01-01, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_65\\_I\\_125](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_65_I_125)

FR: ATF 65 I 125

IT: DTF 65 I 125

### Volltext

124 Staamrecht. schen. Die inbezug auf die letztere gemachten Ausführungen treffen auch hier zu und führen zur Verneinung der kantonalen Kompetenz. Diese Folge kann aber nur ausgesprochen werden für den sachlich angefochtenen Teil der Initiative, nicht für den Rest. Ob die teilweise Ungültigkeit der Initiative bewirkt, dass die ganze Initiative dahinfällt, ist eine Frage des kantonalen Staatsrechtes (s. BGE 61 I 338), die mit der Kompetenzfrage nichts zu tun hat. Demnach erkennt das Bundesgericht : 1. Der Kanton Basel-Stadt ist unzuständig, ein Gesetz im Sinne der sog. « sozialdemokratischen Initiative » betr. Verbot der « nationalsozialistischen, vorwiegend von Ausländern gebildeten Organisationen und Vereine, die als Auslandstellen, Ortsgruppen oder Stützpunkte deutscher Reichsorganisationen tätig sind, wie Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Nationalsozialistische Frauenschaft, Hitler-Jugend, Bund deutscher Mädchen, Deutsche Arbeitsfront, Nationalsozialistische Gemeinschaft Kraft durch Freude, Nationalsozialistischer Frontkämpferbund, Deutsche Studentenschaft » sowie der « Organisationen anderer Art, die tatsächlich oder ihrer Zweckbestimmung nach eine ähnliche Tätigkeit wie die genannten Organisationen und Vereine entfalten, sofern ihre Mitglieder vorwiegend Ausländer sind », zu erlassen. 2. Der Kanton Basel-Stadt ist unzuständig, ein Gesetz im Sinne von § 1 der sog. « bürgerlichen Initiative » zu erlassen, soweit damit dieselben Auslandsorganisationen in Basel-Stadt verboten werden wie durch § 1 der sog. « sozialdemokratischen » Initiative. 3. Der Grosse Rat von Basel-Stadt wird angewiesen, den beiden Initiativen im Sinne der vorstehenden Unzuständigkeitserklärungen keine weitere Folge zu geben. r Staatsverträge. N0 20. VII. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX 20. Sentenza del 12 luglio 1939 125 nella causa Antonio Sonvico e liteconsorti contro Edoardo Sonvico. L'art. 17 cp. 3 del trattato di domicilio e consore concluso tra l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868 non Vi~a .una proroga di foro in virtu di un accordo unanime degli mteressatl. Art 17 Ahs. 3 des Niederlassungs- und Konsularvertrages mit italien vom 22. Juli 1868 steht einer Vereinbarung sämtlicher Beteiligten über die Wahl eines andern Gerichtstandes nicht im Wege. L'art. 17 al. 3 de la Convention d'etablissement et consulaire entre la Suisse et l'Italje, du 22 juillet 1868: n'exclut pas la validite d'un accord cone lu entre tons les interesses et portant prorogation de for. A. - Il 4 gennaio 1935, moriva a Cadorago (Italia), ov'era domiciliato, Luigi Sonvico, di nazionalita italiana, istituendo con testamento olografo 30 novembre 1933 usufruttuaria dei suoi beni sua moglie Laura ed erede universale suo figlio Edoardo. Gli altri figli del de cujus, eccettuata Marina, e ioe Antonio, Ernesto, Orsolina, come pure gli eredi della predefunta figlia Florinda promovevano, in data 31 luglio 1935, davanti alla Pretura di Mendrisio, azione di riduzione delle disposizioni testamentarie nei confronti di Laura ed Edoardo Sonvico. Per giustificare la competenza del giudice adito, gli attori invocavano una convenzione del seguente tenore : « Mendrisio 28 marzo 1935. I sottoscritti Eredi del defunto Sonvico Luigi fu Giosue dichiarano di eleggere come foro i

Tribunali Ticinesi per ogni eventuale azione relativa alla successione dello stesso defunto Sonvico ed in relazione al suo testamento pubblicato presso la Pretura di Mendrisio in data 12 gennaio 1935 come da rogito N. 1442 del Notaio Avv. Siro Mantegazza. 126 Staatsrecht. La presente per ogni effetto di legge, rimossa ogni eccezione. In fede: Laura ved. Sonvico. Sonvico Marina in Terzaghi E. Sonvico». Con sentenza 11 luglio 1938 il Pretore di Mendrisio ammetteva parzialmente la petizione nei confronti di Edoardo Sonvico (nel frattempo la convenuta Laura Sonvico era deceduta). Riguardo alla sua competenza, il giudice di prime cure osservava che, trattandosi di una vertenza relativa alla successione di un cittadino morto in Italia ove era domiciliato, i tribunali ticinesi sarebbero incompetenti a norma del trattato di domicilio e consolare concluso tra l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868; ma che la loro competenza è data dalla dichiarazione del 28 marzo 1935 dei convenuti, ritenuto che il diritto applicabile in concreto, ed anche su questo punto le parti sono d'accordo, sia quello italiano. Tanto gli attori, quanto il convenuto si aggravavano alla Camera civile del Tribunale di appello, la quale, con sentenza 9 maggio 1939, dichiarava incompetente il giudice ticinese a conoscere dell'azione proposta, in sostanza per i seguenti motivi: La contestazione tra le parti è strettamente di natura successoria. Nei rapporti con l'Italia la Svizzera è vincolata dal trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 che stabilisce per tutta la successione il principio della legge del luogo di origine e la giurisdizione dei tribunali rispettivamente svizzeri od italiani, secondo la nazionalità del defunto (art. 17 del trattato e art. IV del protocollo annesso). Si tratta di una competenza particolare *ratione filii*, che non può essere prorogata dalla volontà delle parti. Potrebbe obiettarsi che al caso in esame non torna applicabile l'art. 17 del trattato, poiché il defunto è morto in Italia, o era domiciliato. Ma anche se così fosse, la conclusione non potrebbe essere diversa. Infatti, se la giurisdizione e la legge italiana sono esclusivamente applicabili alla successione di un italiano morto in Svizzera, a maggior ragione esse debbono applicarsi nel caso in cui il defunto, era domiciliato in Italia. O. - Gli attori hanno interposto tempestivo ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della suddetta sentenza, siccome in urto col trattato italo-svizzero del 22 luglio 1868 e contraria: all'art. 4 CF. Secondo i ricorrenti, ci si trova di fronte ad una competenza *ratione loci*, la quale è prorogabile dalle parti. Considerando in diritto: Si tratta di una vertenza concernente la successione di un italiano morto in Italia, o era domiciliato. Ci si chiede anzitutto se questo caso sia contemplato dall'art. 17 ep. 3 del trattato di domicilio e consolare concluso tra l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868. Per una risposta negativa a tale quesito si può invocare che, dato il suo tenore, la norma di foro prevista dal suddetto articolo non regola la questione della competenza per tutti i casi di contestazioni successorie che possono sorgere tra i cittadini dei due stati contraenti, ma si riferisce soltanto alle contestazioni relative alla successione di un italiano morto (e domiciliato) in Svizzera o di uno svizzero morto (e domiciliato) in Italia. D'altro canto per l'applicabilità del trattato potrebbe sostenersi ragionando «a fortiori»; se l'art. 17 ep. 3 è applicabile già al caso in cui si tratti di una successione d'un italiano morto e domiciliato in Svizzera, a più forte ragione esso è applicabile quando il defunto è morto in Italia, ove aveva il suo domicilio. Che ne sia, e cioè si neghi o si ammetta l'applicabilità dell'art. 17 ep. 3 del trattato alle vertenze concernenti la successione di un italiano morto e domiciliato in Italia, la sentenza della Camera civile del Tribunale di appello va annullata. È chiaro che se il trattato è inapplicabile, il Giudice di appello l'ha violato, applicandolo a torto in concreto. Ma anche se il trattato fosse per se stesso applicabile, nel fatto questa applicazione va esclusa pel tenore della proroga di foro

sottoseritta dalla parte convenuta a favore degli attori. Infatti l'art. 17 ep. 3 del trattato italo-svizzero non significa che un tribunale incompetente non possa essere reso competente da una convenzione delle parti: quando tutti gli interessati sono d'accordo di rinunciare alla tutela della giurisdizione nazionale del de jure, viene a mancare la necessità di sottoporre la successione ad un foro che può essere disomodo alla totalità degli eredi. Questa interpretazione appare tanto più giustificata in quanto il Tribunale federale, con sentenza 16 febbraio 1899, ha ammesso che l'art. II del trattato franco-svizzero, il quale stabilisce che il tribunale svizzero o francese incompetente a norma del trattato dovrà d'ufficio ed anche in assenza del convenuto mandare le parti al giudice competente, non esclude una deroga in virtù di una convenzione tra le parti, ma significa soltanto che, se non si trova in presenza di una volontà delle parti che stabilisca la sua competenza, il tribunale incompetente secondo il trattato deve rifiutarsi di esaminare la controversia nel merito. Non si vede perché tale soluzione non debba valere anche per l'art. 17 ep. 3 del trattato italo-svizzero. Deve però avvertire che, annullando in virtù di quanto sopra l'impugnato giudizio, non segna senz'altro la competenza dei tribunali ticinesi a pronunciarsi sul merito della contestazione in parola. La Camera civile del Tribunale di appello deve anzitutto esaminare se questa competenza è data, astruendo dal trattato italo-svizzero del 22 luglio 1868. Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è ammesso e la querelata sentenza 9 maggio 1939 della Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino è annullata. T i Organisation der Bundesrechtspflege. NO 21. 129 VIII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE 21. Entscheid vom 12. Mai 1939 i. S. Gemeinde Hondwil gegen Sântis-Sehwebebahn A.-G. und Regierungsrat von Appenzell A.-Rh. Legitimation (Art. 178 Ziff. 2 OG): Sie bestimmt sich nicht nach der Parteistellung im kantonalen Verfahren (Erw. 1); Als Rechtsmittel zum Schutze des Bürgers gegen Übergriffe der öffentlichen Gewalt fehlt sie der Gemeinde zur Anfechtung von Entscheiden kantonalen Behörden über den gemeindlichen Steueranspruch (Erw. 3); Gegen blossen Zwischenverfügungen ist die staatsrechtliche Beschwerde mangels eines bleibenden rechtlichen Nachteils unzulässig (Erw. 4); Gemeindeautonomie: sie wird nicht verletzt durch Steuerentscheidungen kantonalen Behörden, denen nach der kantonalen Gesetzgebung die verbindliche Veranlagung zur Gemeindesteuer obliegt (Erw. 2). La qualite pour agir (art. 178 ch. 2 OJ) se determine independamment de la position des parties dans la procedure cantonale (consid. 1). Le recours de droit public devant servir essentiellement a proteger les citoyens contre les empietements de la puissance publique, les communes ne peuvent attaquer par cette voie de droit les decisions prises par les autorites cantonales en matiere d'impôts communaux (consid. 3). Les jugements pretjudiciels ne peuvent etre attaques par la voie du recours de droit public, sauf s'ils portent une atteinte durable a la situation juridique du recourant (consid. 4). A l'egard de l'autonomie communale: Les decisions d'autorites cantonales relatives aux impôts communaux n'y portent pas atteinte lorsque ces autorites sont competentes en cette matiere de par le droit cantonal (consid. 2). La qualita per agire (art. 178 cifra 2 OGF) si determina indipendentemente dalla posizione delle parti nella procedura cantonale (consid. 1). Rivolgendosi essenzialmente a proteggere i cittadini dagli abusi dei poteri pubblici, il ricorso di diritto pubblico non può essere interposto dai comuni contro le decisioni prese dalle autorità cantonali in materia d'imposte comunali (consid. 3). Le sentenze interlocutorie non possono essere impugnate mediante ricorso di diritto pubblico, salvo se pregiudicano in modo duraturo il ricorrente (consid. 4). L'autonomia comunale non è lesa dalle decisioni di autorità cantonali relative alle imposte comunali se queste autorità sono competenti in tale

materia in virtu del diritto cantonale (con- sid. 2). AS 65 I - 1939 9

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.